Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 aprile 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 868-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. **1686**.

Variante bis al piano particolareggiato n. 111 di esecuzione del Piano regolatore di Roma per la zona compresa fra via Cesare Baronio, via Raffaele De Cesare, via Appia Nuova e la circonvallazione Ostiense e del piano particolareggiato di esecuzione della zona stralciata dal piano stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 10 giugno 1960, con la quale il sindaco di Roma in base alla deliberazione consiliare del 26 settembre 1958, n. 853, approvata dal Ministero dell'interno in data 1° aprile 1959, ha chiesto l'approvazione della variante bis al piano particolareggiato di esecuzione n. 111 della zona compresa fra via Cesare Baronio, via Raffaele De Cesare, via Appia Nuova e la Circonvallazione Ostiense, approvato con decreto presidenziale 12 ottobre 1949, nonchè l'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona stralciata dal piano stesso;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Ritenuto che nella planimetria catastale, allegata al piano particolareggiato n. 111 il tracciato della via Giovanni Villani (in prosecuzione della via Raffaele De Cesare) è risultata riportata in modo errato rispetto alle proprietà da vincolare e ciò a causa di inesattezze contenute nella planimetria stessa che era quella del vecchio catasto;

che allo scopo di eliminare tale inesattezza il comune di Roma ha provveduto con la variante presentata a riportare nella planimetria del nuovo catasto il tracciato della via di che trattasi, ciò che consentirà di vincolare le proprietà che effettivamente occorrerà espropriare per realizzare la via stessa così come prevista nella planimetria in iscala 1:5000 del piano particolareggiato;

Ritenuto che la variante di che trattasi prevede, altresì, la modifica del tracciato previsto dal piano particolareggiato approvato per la strada posta in prosecuzione della via Gaetano Marini;

che tale modifica di tracciato si è resa necessaria per uniformare il tracciato stesso alla situazione di fatto venutasi a creare nella località interessata;

Ritenuto che, in sede di approvazione del piano particolareggiato n. 111 venne stralciato dall'approvazione stessa l'isolato compreso fra la via Latina, via Raffaele De Cesare e nuove vie di Piano regolatore vincolato genericamente dal piano medesimo ad edifici pubblici e ciò in quanto, mancando la specificazione dell'uso pubblico al quale si intendeva destinare l'isolato di che trattasi non risultava possibile accertare la causa di pubblica utilità della prevista espropriazione;

che avendo le Aziende ATAC e ACEA rinunziato ad effettuare nell'isolato in questione i loro impianti per i quali era stato previsto il vincolo, il comune di Roma ha destinato con il piano particolareggiato presentato l'isolato stesso a palazzine, tenuto conto della analoga destinazione già prevista dal piano regolatore di massima del 1931.

Considerato che sia la variante sia il piano particolareggiato di che trattasi risultano aderenti alle esigenze delle zone interessate per cui possono ritenersi ammissibili;

Visto il piano finanziario di cui alla delibera consiliare in data 12 settembre 1960, n. 5541, approvato con decreto interministeriale n. 16171 del 18 febbraio 1961;

Considerato che per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato in parola si ritiene opportuno fissare il termine di cinque anni dalla data del presente decreto;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 724 emesso dalla Commissione per il Piano regolatore di Roma nelle adunanze del 23 giugno e 16 settembre 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante bis al piano particolareggiato di esecuzione n. 111 della zona compresa fra via Cesare Baronio, via Raffaele De Cesare, via Appia Nuova e la circonvallazione Ostiense, nonchè il piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano stesso.

Il progetto di che trattasi sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria catastale in scala 1:1000 e in una relazione tecnica.

Per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 111 è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1687**.

Pareggiamento dell'Istituto musicale « V. Bellini » di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1958, con la quale il Comune, l'Amministrazione provinciale e la Camera

di commercio di Catania, riunitisi in consorzio, chiedono il pareggiamento dell'Istituto musicale « V. Bellini » di Catania;

Vista l'unita relazione, in data 18 marzo 1961 sul funzionamento del predetto Istituto musicale;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso l'Istituto musicale « V. Bellini » di Catania agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 l'Istituto musicale « V. Bellini » di Catania è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica dello Stato, limitatamente alle Scuole di: pianoforte; violino; violoncello; corno; contrabasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1688.**

Pareggiamento dell'Istituto musicale « E. Dall'Abaco » di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza dell'Amministrazione comunale di Verona in data 23 giugno 1960, n. 29981;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso l'Istituto musicale « E. Dall'Abaco » di Verona agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 l'Istituto musicale « E. Dall'Abaco » di Verona è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica dello Stato, limitatamente alle Scuole di: armonia, contrappunto, fuga e composizione; musica corale; organo e composizione organistica; canto; pianoforte principale; arpa; violino; viola e violino; violoncello; contrabasso; oboe; fagotto; clarinetto; corno; tromba e trombone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1689.**

Pareggiamento della Scuola di flauto presso l'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Visto il regio decreto 10 giugno 1939, n. 1134;

Vista l'istanza del presidente dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » di Foggia in data 28 dicembre 1957, n. 270;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 la Scuola di flauto presso l'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » di Foggia è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1690.**

Pareggiamento delle Scuole di clarinetto e di fagotto presso l'Istituto musicale pareggiato « A. Corelli » di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, n. 1011;

Viste le domande con le quali in data 2 aprile 1959 il presidente dell'Istituto musicale pareggiato « A. Corelli » di Messina ha chiesto il pareggiamento delle scuole di clarinetto e di fagotto;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Istituto musicale pareggiato agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 le Scuole di clarinetto e di fagotto presso l'Istituto musicale pareggiato « A. Corelli » di Messina sono pareggiate a tutti gli effetti di legge alle Scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1961.

Ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1961-62 assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato dell'olio di oliva di pressione del raccolto 1961-62 e la stabilità del prezzo relativo;

Ritenuto che, in relazione all'onerosità dell'iniziativa, si rende necessario assistere l'iniziativa stessa con i contributi dello Stato previsti dal citato art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che, per il conseguimento delle sopra cennate finalità, tenuto conto dell'entità della produzione dell'annata, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di una quantità di prodotto fino a trecentomila quintali;

Considerato che l'efficacia dell'iniziativa, attesa la importanza del prodotto di cui trattasi per l'economia della produzione e del consumo, è strettamente condizionata dal fatto che la acquisizione del quantitativo ammassabile venga operata unitariamente e che il successivo collocamento del prodotto ubbidisca ad una unica manovra;

Considerata, pertanto, l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione del raccolto 1961-62 assistito dal contributo dello Stato venga assunto da un unico Ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Provincie olivicole e sia assoggettato a specifici controlli da parte della pubblica Amministrazione;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere i contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione di produzione 1961-62;

Ritenuta l'idoneità della suddetta Federazione ad eseguire tale ammasso volontario nei limiti e con i contributi dello Stato sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione di produzione 1961-62, fino a trecentomila quintali di prodotto.

Detto ammasso volontario è regolato dalle norme del presente decreto.

Art. 2.

Il quantitativo di prodotto ammassibile di cui al precedente articolo è ripartito tra le Provincie olivicole secondo la tabella allegata al presente decreto.

La ripartizione potrà essere variata dal Ministero della agricoltura e delle foreste, nel corso della gestione di ammasso, in relazione all'entità delle singole produzioni provinciali ed all'andamento dei conferimenti.

Art. 3.

Per la esecuzione dell'ammasso, la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di enti di riforma fondiaria e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto oggetto di conferimento.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione nella misura del 90 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 750 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finaziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 750 milioni di lire.

Art. 5.

In ogni Provincia, ove viene attuato l'ammasso volontario dell'olio di oliva, è istituita una Commissione provinciale nominata dal prefetto e composta:

— dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

— da due rappresentanti dei conferenti;

— da due rappresentanti delle Organizzazioni di categoria interessate;

— da un rappresentante degli Istituti di credito finanziatori;

— da un rappresentante dell'Ente gestore.

A tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) ripartire tra i produttori, sulla base delle prenotazioni raccolte dai Consorzi agrari per conto dell'Ente gestore, il contingente di ammasso assegnato alla Provincia, dando la preferenza ai produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione;

c) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferente;

d) controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute in limiti strettamente indispensabili;

e) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione.

Art. 6.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regolerà le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 7.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è tenuta ad accettare il conferimento di olio di oliva di pressione all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori nel limite quantitativo stabilito per ogni Provincia, secondo le direttive delle Commissioni provinciali.

I produttori che intendono conferire l'olio all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'Ente gestore, indicando in quantitativo e la qualità del prodotto (commestibile o lampante) e dichiarando di accettare le norme regolanti l'ammasso volontario.

Il prodotto, da consegnare all'ammasso a cura e spese del conferente, deve essere:

a) per l'olio commestibile: esente da difetti organolettici con una tolleranza massima di umidità ed impurezze dello 0,20% totale;

b) per l'olio lampante: con acidità non superiore ai 12 gradi e con umidità ed impurezze fino ad un massimo dello 0,50% totale.

Sia per l'olio commestibile che per il lampante le eccedenze di umidità ed impurezze sono dedotte integralmente dal peso dell'olio conferito.

Non sono conferibili partite di olio commestibile con umidità ed impurezze totali superiori all'1% e di olio lampante superiori all'1,50%.

Art. 8.

Le caratteristiche dell'olio sono accertate all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento, nel quale debbono essere specificate la qualità, la categoria, l'acidità, il quantitativo lordo conferito, le impurità totali accertate, il quantitativo netto e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati del pagamento.

I conferimenti dell'olio all'ammasso volontario possono essere effettuati entro e non oltre il 31 marzo 1962.

Art. 9.

Ai produttori agricoli che volontariamente conferiscono per la vendita collettiva olio di oliva di pressione, sarà corrisposta, a richiesta del conferente, una anticipazione sul prezzo che verrà realizzato dalla vendita.

Tale anticipazione è stabilita nelle seguenti misure:

		A quintale
Olio di oliva commestibile:		
a) 1ª categoria: olio extra vergine di oliva fino a gradi 0,80 di acidità	L.	49.000
b) 2ª categoria: olio extra vergine di oliva con acidità superiore a gradi 0,80 ed olio sopraffino vergine di oliva fino a gradi 1,30 di acidità	»	47.000
c) 3ª categoria: olio sopraffino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 1,30 ed olio fino vergine di oliva fino a gradi 2 di acidità	»	45.000
d) 4ª categoria: olio fino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 2 . .	»	44.000
e) 5ª categoria: olio vergine di oliva con acidità fino a 4 gradi	»	43.000
Olio lampante:		
tipo «A»: con acidità non superiore ai 5 gradi - base 3 gradi	L.	42.000
tipo «B»: con acidità superiore ai 5 gradi fino ad un massimo di 8 gradi - base 5 gradi	»	41.000
tipo «C»: con acidità superiore agli 8 gradi fino ad un massimo di 12 gradi - base 8 gradi	»	38.000

Art. 10.

Il finanziamento per la corresponsione delle anticipazioni previste dal precedente articolo deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, mediante convenzione con istituti di credito, ad un tasso non superiore al 5,50% più I.g.e.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti, in relazione: all'entità dell'an-

ticipazione ottenuta; alla data in cui essa è stata incassata; alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo ammassato in ciascuna Provincia.

Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, ai sensi della predetta convenzione, al tasso massimo consentito dall'accordo interbancario.

Art. 11.

Per ottenere l'erogazione dei contributi dello Stato stabiliti dal precedente art. 4, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire, entro la data del 30 aprile 1962, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire, per ogni Provincia, il costo pro-quintale di tutte le spese di gestione (magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, facchinaggi, travasi, formazione di masse omogenee, assicurazione del prodotto contro l'incendio ed il furto, spese generali di amministrazione, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario (trasferimenti provinciali ed extra provinciali, ecc.);

c) dimostrare per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, sempre per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dalle Commissioni provinciali, con l'indicazione del quantitativo di olio da ciascuno conferito.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 12.

Sull'olio conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 13.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute sino alla consegna del prodotto stesso agli acquirenti, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto della qualità e delle diverse caratteristiche delle singole partite conferite.

A favore dei conferenti verranno inoltre liquidati, non appena riscossi, i contributi di cui al precedente art. 4.

Per consentire che, all'atto della ripartizione dell'ammontare dei ricavi ai conferenti ai sensi del primo comma del presente articolo, possano essere corrisposti ai conferenti stessi i contributi di cui all'art. 4, la Federazione italiana dei consorzi agrari potrà chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste acconti pari all'ammontare dei contributi spettanti per ciascuna Provincia.

Qualora dopo la chiusura dell'ammasso nazionale, si rendesse necessario, in applicazione delle disposizioni dell'ultimo comma del precedente art. 4, di addivenire ad una riduzione dei contributi liquidati, la Federazione italiana dei consorzi agrari è impegnata a restituire la somma eventualmente riscossa in eccedenza.

Art. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 15.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato e riscosso i contributi previsti dal presente decreto, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esame e l'approvazione, il rendiconto della gestione dell'ammasso volontario, distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà sottoposto all'esame e parere della Commissione consultiva centrale di cui al precedente art. 11, dovranno essere indicati: i quantitativi di olio conferiti e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 16.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è impegnata la somma di L. 750 milioni sul capitolo competente dell'esercizio 1961-62, corrispondente al capitolo 134-V dell'esercizio 1960-61, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1962
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 30. — DI STEFANO

ALLEGATO

Tabella di ripartizione delle quantità di olio di oliva di pressione, di produzione 1961, che, in ogni Provincia, potranno fruire dei contributi di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Provincia		q.li	
Genova	q.li	500	
Imperia	»	1.000	
La Spezia	»	500	
Savona	»	500	
Liguria			q.li 2.500
Arezzo	q.li	1.000	
Firenze	»	3.000	
Grosseto	»	1.500	
Livorno	»	1.000	
Lucca	»	500	
Massa Carrara	»	500	
Pisa	»	500	
Pistoia	»	500	
Siena	»	2.000	
Toscana			q.li 10.500

Perugia	q.li 2.000	
Terni	» 2.000	
Umbria		q.li 4.000
Frosinone	q.li 1.000	
Latina	» 1.500	
Rieti	» 1.500	
Roma	» 3.000	
Viterbo	» 3.000	
Lazio		q.li 10.000
Campobasso	q.li 1.000	
Chieti	» 4.000	
L'Aquila	» —	
Pescara	» 6.000	
Teramo	» 500	
Abruzzi e Molise		q.li 11.500
Avellino	q.li 500	
Benevento	» 500	
Caserta	» 1.000	
Napoli	» 500	
Salerno	» 7.000	
Campania		q.li 9.500
Bari	q.li 40.000	
Brindisi	» 24.000	
Foggia	» 15.000	
Lecce	» 40.000	
Taranto	» 24.000	
Puglie		q.li 143.000
Matera	q.li 5.000	
Potenza	» 3.000	
Lucania		q.li 8.000
Catanzaro	q.li 25.000	
Cosenza	» 15.000	
Reggio Calabria	» 40.000	
Calabria		q.li 80.000
Agrigento	q.li 1.000	
Caltanissetta	» 500	
Catania	» 1.500	
Enna	» 500	
Messina	» 2.000	
Palermo	» 2.000	
Ragusa	» 1.000	
Siracusa	» 1.500	
Trapani	» 2.000	
Sicilia		q.li 12.000
Cagliari	q.li 2.000	
Nuoro	» 1.000	
Sassari	» 6.000	
Sardegna		q.li 9.000
TOTALE GENERALE		q.li 300.000

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(2275)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, che istituisce il Consorzio per la zona agricola industriale di Verona;

Visto lo statuto del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1950;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'interno;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona, per il quadriennio 1962-65, è composto come segue:

Vajana dott. Giovanni, revisore effettivo e Rizzo dott. Giuseppe, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Barbagallo dott. Salvatore, revisore effettivo e Muscianisi dott. Cosimo, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Salvatori dott. Gerardo, revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

(2286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale dei finanzieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 8 Finanze, foglio n. 399, su proposta del Ministro per le finanze è stato approvato lo statuto dell'Associazione nazionale dei finanzieri.

(2293)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1962, registro n. 6, foglio n. 83, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Mattucci Antonietta in De Felice avverso la decisione in data 20 gennaio 1960 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Livorno accolse il ricorso prodotto dalla sig.ra Patti Francesca in Carassale contro il provvedimento del sindaco di Capraia Isola che, in data 6 ottobre 1959, aveva negato alla stessa sig.ra Patti l'autorizzazione a vendere in detto Comune, via Carlo Alberto n. 24 articoli di abbigliamento, articoli sportivi, calzature, chincaglierie, mercerie, profumeria, articoli di gomma, cappelleria, detersivi.

(2297)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1962, registro n. 6, foglio n. 84, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla ditta «Molini e Pastifici Lefemine» avverso il provvedimento, in data 18 agosto 1959, con il quale il sindaco di Casamassima negò alla ditta stessa l'aggiunta delle voci «pane, riso, legumi, zucchero e conserve alimentari» alla licenza in suo possesso per la vendita di pasta alimentare e farina in detto Comune.

(2298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 13 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,21	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60
$ Can.	591,40	591,10	591 —	591,05	590,80	591,40	591,05	591,30	591,40	591 —
Fr. Sv.	142,83	142,96	142,92	142,92	142,90	142,82	142,92	142,80	142,83	142,95
Kr. D.	90,07	90,07	90,08	90,07	90,15	90,07	90,06	90,10	90,07	90,05
Kr. N.	87,12	87,12	87,13	87,10	87,12	87,12	87,11	87,10	87,12	87,10
Kr. Sv.	120,62	120,63	120,64	120,635	120,58	120,60	120,64	120,60	120,62	120,55
Fol.	172,41	172,41	172,42	172,41	172,40	172,40	172,41	162,45	172,41	172,40
Fr. B.	12,46	12,469	12,47	12,64625	12,465	12,47	12,466	12,47	12,46	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,67	126,66	126,67	126,66	126,655	126,65	126,65	126,66
Lst.	1746,50	1746,65	1746,40	1746,50	1746 —	1746,42	1746,50	1746,40	1746,50	1746,40
Dm. occ.	155,21	155,22	155,225	155,22	155,15	155,20	155,21	155,20	155,21	155,22
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,04875	24 —	24,05	24,048	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,7725	21,80	21,77	21,76	21,80	21,77	21,77

Media dei titoli del 13 aprile 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	591,05
1 Franco svizzero	142,92
1 Corona danese	90,065
1 Corona norvegese	87,105
1 Corona svedese	120,637
1 Fiorino olandese	172,41
1 Franco belga	12,466
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1746,50
1 Marco germanico	155,215
1 Scellino austriaco	24,048
1 Escudo port.	21,766

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 8 agosto 1961, numero 11137, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1961, registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 19);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale:

Presidente:

Colonnello AArn s.p.e. Aurelio Lucio Emilio.

Membri:

Ten. Col. AArn s.p.e. Notarangelo Vincenzo;
Ten. Col. AArn s.p.e. Lombardo Natale;
Ten Col. AArn s.p.e. Piccirilli Luigi;
Magg. AArn s.p.e. Celebrano Italo.

Segretario:

Cons. 1ª classe dott. Ugento Franco.

Ai suddetti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1962
Registro n. 12 Difesa-Aeronautica, foglio n. 58. — LAZZARINI

(2290)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.